



COMUNE DI ARCORE
Provincia di Milano

SERVIZIO TECNICO
U.O. LL.PP. – Servizi tecnici – Demanio e patrimonio

REGOLAMENTO COMUNALE

CONCERNENTE

LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

DI CUI AL GIA' ART.18, COMMA 1 e 2, DELLA LEGGE N.109/1994

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ORA ART. 92 – COMMI 5 E 6 DEL D.LGS N. 163 DEL 12/4/2006

Riveduto in forma definitiva nell'OTTOBRE 2007

A cura del Servizio Tecnico

INDICE

Normativa di riferimento	Pag. 3
Art. 1. Oggetto del regolamento e principi generali	Pag. 4
Art. 2. Norme in materia di progettazione	Pag. 5
Art. 3. Affidamento degli incarichi di progettazione	Pag. 6
Art. 4. Modalità di costituzione degli incentivi	Pag. 6
Art. 5. Limitazioni all'erogazione degli incentivi	Pag. 8
Art. 6. Criteri di riparto	Pag. 9
Art. 7. Liquidazione degli incentivi	Pag. 11
Art. 8. Condizioni per l'affidamento dell'incarico	Pag. 12
Art. 9. Divieti	Pag. 12
Art. 10. Copertura rischi professionali	Pag. 12
Art. 11. Entrata in vigore	Pag. 13
Art. 12. Norme transitorie per il periodo antecedente all'anno 2007	Pag. 13

All.: TABELLA B6 - riportata nel D.M. 4-4-2001 sulle nuove tariffe professionali



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni :
"Legge-Quadro in materia di Lavori Pubblici".
Ar1.17, Ar1.18 commi 1 e 2.

Legge 17 Maggio 1999, n.144 :
"Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali".
Ar1.13, comma 4.

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 2 Novembre 1999, n.555 :
"Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell' Art.18 della L. n.109194 e s.m.i."

Decreto Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n.554 :
"Regolamento di attuazione della Legge-Quadro in materia di Lavori Pubblici 11 Febbraio 1994, n.109 e s.m.i."

Determinazione Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici del 17 Febbraio 2000, n.7 :
"Premio incentivante la produttività. Progetti relativi alle manutenzioni ordinarie."

Decreto Ministero della Giustizia 20 Aprile 2000, n.134:
"Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui comma 1 dell'Art.18 della L. n.109194 e s.m.i."

Determinazione Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici del 25 Settembre 2000, n.43 :
"Incentivo per la progettazione ex Art.18, Legge n.109 del 1994 e s.m.i."

Legge 23 Dicembre 2000, n.388 :
"Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001)".
Art.145, comma 89.

Decreto Ministero della Giustizia di concerto con Ministero LL.PP. 4 Aprile 2001 :
"Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'articolo 17, comma 14-bis, della Legge 11 Febbraio 1994, n.109".
Legge 1 agosto 2002 n. 166 - Art. 12 ter I 109/94: Allegato Tabella B6

Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Lavori pubblici del 14.2.2002 n. 2

Legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004) Art.3, comma 29.

Legge n. 266/ 23-12-2005 (Finanziaria 2006) Art. 1, comma 207.

D.Lgs n. 163 del 12-4-2006

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento individua le modalità ed i criteri generali da seguire per la ripartizione e liquidazione degli incentivi per la progettazione dei Lavori Pubblici e degli Atti di Pianificazione previsti dal già art. 18, commi 1 e 2, della legge 11-2-1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il D.Lgs n. 163/2006, art 92.
2. Una somma non superiore al 2,0% (dueper cento) dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro, a valore direttamente sugli stanziamenti (quadri economici o mezzi surrogatori analoghi) previsti per la realizzazione dei singoli lavori nello stato di previsione della spesa o nel bilancio dell'Amministrazione, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, dal Funzionario Responsabile Servizio Tecnico - U.O. di riferimento - o, in mancanza, dal Funzionario che lo sostituisce.
3. La somma di cui al comma 2, inerente la progettazione dei lavori, è riferita ai vari livelli di progettazione e, comunque, ai soli lavori effettivamente progettati, ovvero appaltati ed eseguiti, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
4. Il personale dipendente dell'Ufficio tecnico, destinatario della somma di cui al comma 2, è individuato, in base all'art.13, comma 4, della Legge n.144/99, tra:
 - Il Responsabile unico del procedimento ed i suoi assistenti per supporto tecnico-amministrativo;
 - Gli incaricati della redazione del Progetto ed i loro tecnici collaboratori;
 - Gli incaricati del Piano della Sicurezza (Coordinatori per la Sicurezza nella fase della progettazione) ed i loro tecnici collaboratori;
 - Gli incaricati della Direzione dei Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza nella fase dell'esecuzione dei lavori ed i loro tecnici collaboratori (Direttori operativi ed Ispettori di cantiere);
 - Gli incaricati del Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione ed i loro tecnici collaboratori;
 - Altri componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito al progetto svolgendo attività di supporto accessorie, pur non sottoscrivendo i relativi elaborati.
5. Per personale dell'Ufficio Tecnico s'intende, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, sia quello che ha svolto attività accessorie di supporto, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'Ente: è escluso a tale proposito che possa partecipare agli incentivi di cui al già art. 18, commi 1 e 2 della L. 109/94 – ora art. 92 del D.Lgs 163/2006 -, il personale che non sia riconducibile a tale attività di supporto specifico per i singoli progetti ed interventi, pur interagendo per condizioni istituzionali dell'Ente, con l'esecuzione dei lavori pubblici o delle manutenzioni o con la redazione dei piani: si rammenta in proposito quanto contenuto nel già art. 18 – 1° comma della legge 109/94 e s.m.i. - ora art. 92, commi 5 e 6 del D.Lgs 163/2006 -, ovvero che la somma dell'incentivo...”è ripartita... tra il RUP e gli incaricati



della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della D.LL., del collaudo nonché tra i loro collaboratori"; sono perciò escluse tutte le altre figure come sopra evidenziato.

6. Per Progettista s'intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure dell'atto di pianificazione.
7. Per Lavori Pubblici si intendono, ai sensi dell'art.2, comma 1, della Legge n.109194 – ora art.1 – comma 8 del D.Lgs 163/2006 - e dell'art.2, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 554199, tutte le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere ed impianti, completamento ed attività ad essi assimilabili.
8. Rientrano nel presente Regolamento tutti i Lavori Pubblici sopra specificati, a condizione che comportino uno o più livelli di progettazione, approfonditi in modo correlato alla complessità o semplicità del lavoro da eseguire.
9. Rientrano altresì nel presente Regolamento tutti i Lavori Pubblici di manutenzione (individuati dai cosiddetti "contratti aperti") previsti e definiti all'art. 154 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui LL.PP. (D.P.R. n. 554/1999). Per tali lavori la manutenzione da considerarsi è quella ordinaria e/o straordinaria, compiuta sia periodicamente che saltuariamente.
10. Invece, non rientrano nel presente Regolamento i Lavori Pubblici che si eseguono su semplice richiesta di preventivo e con determinazione di assegnazione ed impegno di spesa adottata dal Funzionario Responsabile Servizio Tecnico – U.O. di riferimento - perché, in tal caso, l'assenza di qualsiasi elaborato progettuale contrasta con il principio che collega necessariamente il diritto agli incentivi, all'espletamento di una qualsivoglia attività di progettazione: è fatto comunque salvo il principio che, ove il preventivo richiesto segua una dettagliata elaborazione o uno studio approfondito del problema, entrambe documentabili, l'incentivo sia dovuto, rimanendo la decisione di competenza del Funzionario Responsabile Servizio Tecnico - U.O. di riferimento -o, in mancanza, dal Funzionario che lo sostituisce.

ART. 2

NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

1. Le fasi progettuali di cui al già art. 16 della legge n. 109/94 – ora art. 93 del D.Lgs n. 163/2006 - sono prioritariamente, ai sensi del già art.17, comma 1 della stessa Legge, ovvero art. 90 D.Lgs. n. 163/2006, affidate al personale dell'Ufficio tecnico.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale subordinata al verificarsi delle condizioni di cui al già art. 17, comma 4, della legge n. 109/94 – ora art. 90 del D.Lgs n. 163/2006.



3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione.

ART. 3

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

1. In sede di pianificazione dell'attività gestionale annuale (Piano esecutivo di Gestione, Programma Triennale dei Lavori Pubblici, Bilancio di previsione) sono individuati, di norma, i progetti da affidare al personale dell'Ufficio tecnico.
2. Il Funzionario Responsabile Servizio Tecnico – U.O. di riferimento -, dispone il conferimento degli incarichi di progettazione al personale, tenendo conto dei principi di rotazione, di coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei e delle competenze e capacità professionali.
3. Il Funzionario Responsabile Servizio Tecnico – U.O. di riferimento -, sulla base della pianificazione di cui al comma 1, nomina i Responsabili del procedimento ai sensi del già art. 7 della legge n. 109/94 - ora art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 - . Gli incarichi di progettazione e di Direzione dei Lavori possono coincidere con la nomina a Responsabile del procedimento nei limiti stabiliti dall'art. 7 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554 che esclude possa esserci coincidenza dei suddetti ruoli, solo nel caso che si tratti di interventi riguardanti opere e impianti di speciale complessità o di progetti integrali (art.2, comma 1, lettere h) ed i) del D.P.R. n.554/99), o che si tratti di interventi di importo superiore a 500.000 Euro. Resta inteso che, ove non sia disposta nessuna nomina o comunque in assenza di essa per qualsivoglia motivo, il Responsabile Unico del Procedimento è automaticamente il Funzionario Responsabile Servizio Tecnico – U.O. di riferimento -: ciò in ragione della certezza dei ruoli nell'attività di realizzazione dei lavori pubblici o lavori in genere.
4. L'affidamento di incarico di progettazione o di atto di pianificazione al Funzionario Responsabile Servizio Tecnico – U.O. di riferimento - è disposto, di norma, con specifico atto di Giunta Comunale, per i singoli atti, ovvero del Sindaco, nell'ambito del Decreto di Nomina dei Responsabili di Servizio, per gli atti generici e/o continuativi.

ART. 4

MODALITA' DI COSTITUZIONE DEGLI INCENTIVI

1. La somma destinata agli incentivi, di cui al già art.18 della Legge n.109/94 – ora art. 92 del D.Lgs n. 163/2006, viene inserita direttamente negli stanziamenti previsti per ciascuno degli interventi, ai sensi del già art. 16, comma 7, della medesima Legge n.109/94 – ora art. 93 del D.Lgs n. 163/2006: in difetto, mediante opportuni stanziamenti di bilancio.



2. La percentuale effettiva non superiore al 2,0%, da applicarsi all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui all'art. 1, comma 2, e da corrispondere al personale dipendente dell'Ufficio tecnico di cui all'art.1, comma 4, deve essere stabilita in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, ai sensi del già art.18, comma 1, della Legge n.109/94 - ora art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 -. Quindi l'aliquota percentuale effettiva è la somma risultante dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b) :

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera, determinata come di seguito:

- 1,00 % per importo posto a base di gara non eccedente €. 500.000,00;
- 0,975% per importo posto a base di gara compreso tra €. 500.001,00 e €. 1.500.000,00;
- 0,95% per importo posto a base di gara che supera €. 1.500.000,00;

b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera, determinata come di seguito:

- 1,00% per progetti riguardanti opere nuove, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
- 0,95% per progetti di manutenzione straordinaria;
- 0,90% per progetti di manutenzione ordinaria.

3. Nei quadri economici dei progetti esecutivi deve essere espressamente indicato l'ammontare delle spese tecniche di progettazione che vengono attribuite al personale interno, così come risultante dall'addizione dei punti a) e b) del comma 2.

4. Allorquando il progetto è costituito da più sotto progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali o l'opera viene riconosciuta dal Funzionario Responsabile Servizio Tecnico – U.O. di riferimento -, caratterizzata da un impegnativo grado di complessità, richiedente un elevato livello di conoscenze specialistiche e/o multidisciplinari, l'aliquota percentuale complessiva è applicata comunque nella misura massima del 2%, dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

5. Il Funzionario Responsabile Servizio Tecnico – U. O. di riferimento - di cui all'art.1, comma 2, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richieda l'apporto di una pluralità di competenze tecniche, oppure quando la progettazione esecutiva di un intervento (composta da più progetti specifici, quali architettonico, delle strutture, degli impianti, della sicurezza, della manutenzione, ecc.) è eseguita da soggetti professionisti esterni e tecnici interni, può nominare un Coordinatore della progettazione, il cui incentivo, determinato di volta in volta dal Funzionario Responsabile Servizio Tecnico – U. O. di riferimento - stesso in rapporto all'importanza e difficoltà dell'incarico, ricade all'interno di quello relativo al punto b) del comma 1 dell'art.6 successivo.

6. Nel caso di progettazione di atto di pianificazione (generale o attuativo) comunque denominato, anche a contenuto solo normativo, quale ad esempio il



Regolamento Edilizio, la somma di incentivo per i dipendenti dell'ufficio Tecnico che hanno partecipato alla redazione dell'atto stesso è fissata, ai sensi del già art.18, comma 2, della Legge n.109/94 -, ora art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 - al 30% della relativa Tariffa Professionale vigente, ovvero in relazione alla stessa, valutata in considerazione dell'attività da svolgere; sono altresì soggette alla stessa disciplina, le elaborazioni redatte direttamente dai dipendenti dell'Ufficio Tecnico costituenti parti definite degli atti di pianificazione, nonché le attività di coordinamento e di responsabilità del procedimento, anche quando la redazione degli atti pianificatori, sia affidata ad incaricati esterni, purché almeno una parte, sia elaborata "internamente".

La tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione è stimata ed evidenziata dal Funzionario Responsabile Servizio Tecnico - U.O. di riferimento - o, in mancanza, dal Funzionario che lo sostituisce, all'atto di conferimento di incarico o di nomina ai sensi del precedente art. 3 - commi 2 e 3 -; in caso di affidamento diretto al Funzionario Responsabile Servizio Tecnico - U.O. di riferimento -, detta tariffa è stabilita negli atti di Giunta o del Sindaco di cui al comma 4, stesso art. 3.


ART.5

LIMITAZIONI ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

Le quote parti della somma di cui all'art.1, comma 2, che corrispondono a prestazioni, comunque denominate, che non sono svolte da personale dipendente dell'Ufficio tecnico, in quanto affidate a personale tecnico professionistico esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie di spesa.

2. Qualora la progettazione sia conferita a professionisti esterni (progettazione completamente esterna), non è dovuta alcuna incentivazione per l'attività che il personale dell'Ufficio tecnico è chiamato istituzionalmente a svolgere per tali progetti, fatta eccezione per:
 - a) il dipendente designato quale Responsabile del procedimento, relativo al Lavoro pubblico progettato esternamente ed ai suoi eventuali Assistenti, di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 6 (dallo stesso individuati e/o nominati) a cui spetta comunque una quota pari al 40% della somma di cui all'art.1, comma 2;
 - b) ai dipendenti Collaboratori dell'Ufficio Tecnico non firmatari, a cui spetta la stessa quota di cui al seguente art.6, comma 1, lett. f), per attività accessorie di supporto;

tutto ciò tenuto conto che, nel caso in specie, data la completa esternalizzazione dei contenuti di progetto e delle responsabilità esecutive dell'opera, viene richiesto al Responsabile del procedimento un maggiore carico di lavoro ed un aumento delle responsabilità personali, stante la necessaria intensa e circostanziata attività di controllo e vigilanza per tutta la durata dell'intervento, con ripercussioni dirette sulla bontà finale del lavoro od opera pubblica da realizzare.



Se la direzione dei lavori o i collaudi di un progetto redatto completamente da professionisti esterni, è assicurata da tecnici interni, spettano agli stessi gli incentivi nella misura stabilita nel successivo art. 6.

La medesima disposizione è stabilita nel caso in cui solo una o più fasi della progettazione complessiva è assicurata da tecnici interni; a tale proposito si indicano di seguito le frazioni degli incentivi per le varie fasi di progetto:

- preliminare 0,20
- definitiva 0,30
- esecutiva 0,50.

3. Le attività di supporto esterno al Responsabile del procedimento, svolte dai suoi eventuali Assistenti e le rispettive aliquote sono quelle di cui alla Tabella B6 allegata al D.M. 4 Aprile 2001 ed anche al presente Regolamento.
4. Qualora, invece, nel caso di progettazione interna, si renda necessario conferire a professionalità esterne la redazione di alcune parti progettuali specifiche (come, ad esempio: studio geologico e/o ambientale, calcolo strutturale di tutto o parte dell'intervento, progetto di un particolare costruttivo, ecc.) o di particolari procedure, gli incentivi, dovuti nella misura di legge, sono scorporati della quota relativa all'attività affidata all'esterno: non sono comunque da considerare nello scorporo di cui sopra le prove, le indagini preliminari, i rilievi e le progettazioni superspecialistiche relative agli impianti (elettrici, meccanici, antincendio, riscaldamento e climatizzazione, ecc.); l'applicazione di tale norma e la decisione caso per caso è demandata per competenza al Funzionario Responsabile Servizio Tecnico - U.O. di riferimento -o, in mancanza, dal Funzionario che lo sostituisce.
5. Per quanto riguarda l'ammontare complessivo degli incentivi per la progettazione e/o pianificazione, in ragione del contenimento della spesa relativa al personale ed in ossequio alle norme di legge, la Giunta Comunale annualmente, con proprio specifico atto, stabilisce il tetto massimo di detto ammontare.

ART. 6

CRITERI DI RIPARTO

- 1) La somma, determinata secondo quanto indicato al precedente art. 4, comma 2, tenendo conto del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, è ripartita tra il personale dipendente dell'Ufficio tecnico, secondo i seguenti coefficienti:
 - a. Responsabile unico del procedimento e suoi Assistenti: 23%;
 - b. Incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 40%;
 - c. Incaricati della redazione del Piano di Sicurezza e tecnici collaboratori: 5%;
 - d. Incaricati della Direzione dei Lavori: 15%;

di cui (se esistenti): Direttore dei Lavori 7%



Assistente Direttore operativo 4%
Assistente Ispettore di cantiere 4%

- e. Incaricati del Collaudo e loro tecnici collaboratori: 5%;
f. Collaboratori dell'Ufficio Tecnico non firmatari: 12%.

- 2) Nel caso di pluralità di personale incaricato per la medesima funzione, corrispondente ad uno stesso punto di quelli da "a." ad "f." di cui al precedente comma 1, la relativa quota è ripartita in parti uguali tra tutti i dipendenti coinvolti, salvo che gli stessi dipendenti coinvolti per la medesima funzione, non addivengano ad accordi diversi, su indicazione del Funzionario Responsabile Servizio Tecnico - U.O. di riferimento - o, in mancanza, dal Funzionario che lo sostituisce, figure a cui è comunque demandata la competenza in proposito.
- 3) Qualora il Piano di Sicurezza e di Coordinamento sia sostituito da quello redatto dall'appaltatore, ai sensi del già art. 31, comma 1-bis, lettera b) della Legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni – ora art. 131, comma 2 lettera b del D.Lgs 163/2006 -, l'aliquota di cui al punto c), del comma 1, è addizionata a quella del punto b) del medesimo comma.
- 4) L'aliquota di cui al punto "e." comma 1 è indipendente dal fatto che il Collaudo si concluda con il Certificato di Collaudo o con il Certificato di Regolare Esecuzione.
- 5) Invece, nel caso di cui all'art.4, comma 6, la somma costituente l'incentivo è così ripartita:
- a) Responsabile unico del procedimento e suoi Assistenti: 20%
b) Tecnico firmatario dell'atto di pianificazione e collaboratori: 35%
c) Tecnico che ha predisposto le Tavole grafiche e collaboratori: 30%
d) Personale tecnico-amministrativo di supporto: 15%
- 6) Le quote sono tra loro cumulabili, fatti salvi i casi d'eventuali incompatibilità per la riunificazione di diverse figure (es.: direttore lavori/collaudatore, ecc.). Nei casi particolari, che non rientrino nel suesposto schema, le disposizioni di ripartizione dell'incentivo sono stabilite dal Funzionario Responsabile Servizio Tecnico - U.O. di riferimento - o, in mancanza, dal Funzionario che lo sostituisce, uditi preliminarmente gli interessati e sentito, all'occorrenza, il parere del Segretario/Direttore generale: in caso di disaccordo perdurante tra i soggetti interessati, decide motivatamente ma insindacabilmente il Funzionario Responsabile Servizio Tecnico - U.O. di riferimento - o, in mancanza, il Funzionario che lo sostituisce.
- 7) Gli incentivi, come sopra calcolati e da suddividere tra il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico, s'intendono al lordo degli "oneri riflessi", che sono a carico dell'Amministrazione, in quanto detti incentivi sono retribuzione di



AS

trattamento economico accessorio pensionabile e, come tale, soggetto a contribuzione, e comprendono precisamente:

- a) compenso spettante per l'attività svolta da suddividere tra i diversi dipendenti, coinvolti nel progetto;
- b) imposte e tasse individuali corrispondenti (IRPEF);
- c) quota e contributi normalmente a carico del lavoratore dipendente, oneri riflessi compresi, come peraltro stabilito dalla Finanziaria 2006;

Inoltre, per effetto della Legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004), art. 3, comma 29, vigente dal 1° gennaio 2004, l'incentivo deve intendersi comprensivo anche degli oneri accessori, a carico del datore di lavoro, che attualmente sono: Inpdap, ex Cpdel, pari al 23,80% ed IRAP, pari all'8,50%.

ART. 7

LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Il Responsabile unico del procedimento segnala al Funzionario Responsabile Servizio Tecnico – U.O. di riferimento - o, in mancanza, al Funzionario dell'Ufficio Tecnico attuatore del singolo intervento e competente per la corresponsione degli incentivi liquidabili ai sensi dell'art.6, l'avvenuta rassegna degli atti, della realizzazione delle varie fasi progettuali, della redazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione o, in caso di atto di pianificazione, dell'avvenuta consegna degli atti, dell'adozione e dell'approvazione.
2. La ripartizione degli incentivi è effettuata in 3 momenti: il primo momento, pari al 50% dell'importo complessivo, ad avvenuta rassegna degli atti progettuali – nell'ultima fase prevista a carico dell'ufficio tecnico -; il secondo momento, pari al 20%, all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto relativa all'esecuzione del lavoro o opera da realizzare ovvero, all'approvazione del progetto, nell'ultima fase prevista a carico dell'ufficio tecnico: tutto ciò ad esclusione:
 - del Progettista e del Coordinatore alla progettazione che hanno svolto solo tale incarico i quali percepiscono la loro quota per intero;
 - degli incaricati della Direzione dei Lavori e del Collaudo e loro tecnici collaboratori, che percepiscono la loro quota interamente al saldo finale;il terzo momento, pari al 30%, a saldo, ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o approvazione di collaudo.
3. Per gli atti di pianificazione la ripartizione degli incentivi è effettuata anch'essa in 3 momenti: il primo momento, pari al 50% dell'importo complessivo, ad avvenuta rassegna degli atti progettuali; il secondo momento, pari al 20%, all'adozione dell'atto di pianificazione; il terzo momento, pari al 30%, a saldo, ad avvenuta approvazione definitiva dello stesso atto.
4. Il Funzionario Responsabile Servizio Tecnico – U.O. di riferimento - o, in mancanza, il Funzionario che lo sostituisce, dopo aver disposto i conteggi di cui all'art.6, dispone la liquidazione delle spettanze per ogni singolo lavoro o



atto di pianificazione, ovvero per più lavori o atti cumulativamente, purché sia evidente la ripartizione per ogni singolo lavoro

5. In linea di massima, compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo a quello della data del provvedimento di liquidazione.
6. Resta inteso che, nel caso in cui non si pervenisse all'aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, ovvero alla definitiva approvazione dell'atto di pianificazione, per ragioni non imputabili a negligenza, omissione o errori progettuali/procedimentali dei tecnici incaricati, il saldo dell'incentivo, nella quota dovuta per il lavoro svolto, verrà comunque erogato.

ART. 8

CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

1. Ai sensi del già art.17, comma 2, della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni - ora art. 90 del D.Lgs. 163/2006 -, i progetti sono firmati da dipendenti dell'Ufficio tecnico abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra Amministrazione Pubblica, da almeno cinque anni; inoltre risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

ART. 9

DIVIETI

1. I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale comunale, incarichi professionali per conto di Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto, a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle già previste dalla legge n.109/94 – ora D.Lgs. 163/2006.

ART. 10

COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI

1. Ai sensi del già art.17, comma 3, della Legge 109/94, così come modificato dall'art.145, comma 89, della Legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001 – e dell'art. 90, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, il Comune, a proprie spese e per intero,



stipula idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore del Responsabile del procedimento – per le funzioni previste per legge, come, ad esempio, la fase di validazione dei progetti - e dei dipendenti incaricati per la progettazione, per ciascun lavoro pubblico da eseguire.

2. Le polizze assicurative di cui al comma 1, sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune, a condizione che al dipendente venga affidato almeno un progetto all'anno.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE E DECORRENZA DELLA VIGENZA

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano per i lavori pubblici per i quali:

- A) i progetti esecutivi o gli atti di pianificazione siano stati approvati, nel corso dell'anno 2007 e successivamente ovvero,
- B) i Certificati di Collaudo o i Certificati di regolare esecuzione, siano stati redatti nel corso dell'anno 2007 e successivamente.

3. E' fatto salvo, per il periodo antecedente all'anno 2007, quanto stabilito nell'articolo seguente.

ART. 12

NORME TRANSITORIE PER IL PERIODO ANTECEDENTE ALL'ANNO 2007

1. Per il periodo precedente all'anno 2007, acquisito agli atti uno specifico parere della Prefettura di Milano – atti n° 13.4/199114007gab AREA II R.E.L. – si applicano le disposizioni vigenti al momento della redazione dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione degli stessi.
2. Per quanto riguarda i criteri di ripartizione dei suddetti incentivi, valgono le disposizioni di cui al precedente ART. 6, se non palese contrasto con le disposizioni vigenti, come descritto nel punto precedente: in tal caso, con atto motivato, provvede Il Funzionario Responsabile Servizio Tecnico – U.O. di riferimento - o, in mancanza, il Funzionario che lo sostituisce.
3. A titolo indicativo e riassuntivo si indicano i seguenti periodi:
 - antecedenti al 23 maggio 1999 (entrata in vigore L. n°144/99 del 17.5. 99);
 - dal 23.5.1999 (L. 144/99) all'elenco annuale Lavori, anno 2004, escluso;
 - dall'elenco Lavori 2004 (triennale 2004/2006), all'anno 2006 compreso.



Allegato: TABELLA B6 (1) - ONORARIO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI
SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – LL.PP.

ALIQUOTE PARZIALI PER ATTIVITA' OMOGENEE	Riferimenti	% Tab. B6 (DPR 554/99)
Pre-progetto e fattibilità intervento	Art. 8 commi a,b,c.	30
Supervisione coordinamento e verifica alla progettazione Preliminare Definitiva Esecutiva:	Art. 8 commi e,f.o.,p	15
SuperVisione alla Direzione Lavori	Art. 8 commi l,r,t,v,y,z	10
Supervisione alla Sicurezza	Art. 8 commi n,u	5
Funzioni Amministrative	Art. 8 commi d, g, h, i, m, q, s, w,	10
Validazione progetto	Artt. 46/47	30

APPLICAZIONE ALIQUOTE:

**caso 1) Svolgimento delle attività di supporto al Responsabile del
Procedimento, all'interno dell'Amministrazione**

Si assume quale riferimento per la identificazione economica della prestazione del Responsabile del Procedimento, l'importo fissato dalle disposizioni di legge sopra richiamate, pari a 2,0% dell'importo dei Lavori, assunto per la parte relativa alle funzioni del Responsabile del Procedimento, nella quota parte determinata dall'Amministrazione appaltante.

Quindi:

Prestazione Responsabile del Procedimento (attività interna all'amministrazione)
= O_i

$O_i = (\text{quota determinata dall'Amministrazione}) \times [2.0\% \times (\text{Importo Lavori}) \times (\text{Aliquote Tab. B6})]$

**- caso 2) Conferimento di incarico all' esterno per attività di supporto al
Responsabile del Procedimento.**

In questo caso si assume quale riferimento per l'identificazione economica della prestazione del Responsabile del Procedimento, l'importo delle competenze relativo all'intero incarico di Progettazione e Direzione Lavori per l'opera in questione, attribuendo nel raffronto, all'intera prestazione del Responsabile del Procedimento, un ammontare pari al 25% delle prime.

Quindi:

Prestazione Responsabile del Procedimento - attività di supporto esterna
all'Amministrazione = O_e

$O_e = 25\% (\text{Onorario Progettazione e D.LL.}) \times (\text{Aliquote Tab. B6 per prestazioni svolte})$

Nota bene:

per quanto attiene all'attività di Responsabile dei Lavori per la sicurezza, prevista dal D.lgs. 494/96 e s.m.i., si precisa che le competenze sono state esposte a parte nella proposta di revisione di tariffa nella tabella B2 (1) cui si rimanda.

Nota (1): Tabelle riportate nel D.M. 4-4-2001 sulle nuove tariffe professionali.



A handwritten signature or set of initials, possibly 'AG', written in black ink.